

### 6.0.9 riformulazione

Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta)*

1. Le disposizioni di cui al D.P.R. 495/92, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, *pari a 7.000 euro a decorrere dal 2022*, , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

**RIFORMULAZIONE 7.0.30**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Ammissione ai benefici previsti all'articolo 11 del D.L. 149/2013)*

*1. I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

*2. La Commissione di Garanzia esamina le richieste di cui al comma.1 nei tempi e nelle modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.»*

**Riformulazione 8.7**

*Damiani*

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole : "della legge 11 dicembre 2016, n. 232," sono aggiunte le seguenti: "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo"»*

**RIFORMULAZIONE 8.0.89**

Collina

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

*1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".*

**Riformulazione 9.0.58 (testo 2) Vattuone**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale)*

1. Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa sono individuati i progetti nel settore navale di rilevanza strategica rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilità ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici della presente disposizione le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, equipaggiamenti e materiali navali nonché di parti degli stessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194."

Febrero

AS 2448

**Emendamento 10.78 (testo 3)**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 89, le parole "nella misura di 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "nella misura di 200.000 euro", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";*

*b) al comma 90, le parole: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023"».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.*

Rif. Emendamento 10.0.87

Dell'olio

LA MISURA VIENE FINANZIATA CON 1,5 MILIARDI PER IL 2022

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)

«1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";  
b) al comma 1088, dopo le parole: "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e, nel limite di 1,5 milioni per l'anno 2023"».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

Riformulazione 12.5

Petrocelli

**MAECI PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione:**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il co-investimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A.."

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."»

OK



**Riformulazione 13.4 Ferrara, Airola, Nocerino, Petrocelli, Trentacoste**

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-bis) dopo il comma 24, è inserito il seguente: “24-bis. Nell’ambito della dotazione organica dell’Agenzia e delle risorse finanziarie iscritte nel fondo per le spese di funzionamento di cui al comma 26-ter, sono istituite 4 posizioni dirigenziali di livello generale e le posizioni dirigenziali di livello non generale sono rideterminate in 33 unità. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possono essere conferiti mediante interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia. Un incarico è coperto, senza preventivo esperimento di interpello, con le modalità di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 517.092 annui a decorrere dall’anno 2022.”»

*Conseguentemente:*

*Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 517.092;

2023: - 517.092;

2024: - 517.092.

**AS 2448**

**riformulazione di em 14.0.28 CALIGIURI**

*All'articolo 162, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole e le operazioni di rinegoziazione, con durata fino a 20 anni, ai sensi del comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, è autorizzata, in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale per concedere le garanzie a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione.

**Riformulazione 25.0.5 (testo 2)**

Conzatti

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti)*

*1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*

*2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.»*

Matriscimo

32.0.16 riformulazione:

**«Art. 32-bis.**

*(Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)*

1. All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo:  
'A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma'."

2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1 giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."»).

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

**Riformulazione 39.0.13**Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis»****(Disposizione di interpretazione autentica in materia di imposta di registro)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.»

Riformulazione 39.0.22 Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece . . .

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

*(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)*

1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021 e per l'anno 2022".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

#### *Relazione tecnica*

La disposizione interviene all'articolo 10-bis prevedendo anche per il 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

Dal "Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro" si evince che il numero di tirocini extracurricolari (ultimo dato disponibile) attivati nel 2019 è pari a circa 355.000. Inoltre, considerato il difficile riscontro del dato puntuale, i tirocini curricolari vengono stimati, sulla base di alcuni articoli specialistici, in un numero di circa 150.000 ogni anno.

La misura, pertanto, determina una perdita di gettito di circa 8 milioni di euro nel 2022. (LA COPERTURA INDICATA NELL'EMENDAMENTO E' INFERIORE MA NON E' COMPRIMIBILE – PER IL 2021 COSTAVA 5,3 MILIONI DI EURO PERCHE' ENTRATA IN VIGORE IN CORSO DI ANNO)

**Riformulazione Em. 39.0.23**

DAMIANI, CANGINI, FERRO, SACCONI, MODENA, BINETTI, DE POLI, GALLONE

*Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:*

«Art. 199-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività che svolge all'interno della comunità in cui opera.

2. Ai fini di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato "di particolare interesse storico" da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 in data 29 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro "Franco Zeffirelli onlus", istituita nel 2015.

3. In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia Cristiana è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreché della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, università e amministrazioni locali.

4. Al fine di sostenere, i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel Comune di Caldiero (VR) che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1 e 12 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della Parrocchia di Caldiero.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1000.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

*Conseguentemente*

All'articolo 118, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera "c) una o più perdite di esercizio riportate a nuovo, iscritte al passivo dello stato patrimoniale, riferite ad esercizi antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

**Riformulazione 41.0.3**Nencini, Verducci, Sbröllini, Laniece, Rampi, De Petris, Ruspandini*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Consiglio nazionale dei giovani)...*

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023.
2. All'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "che provvederà a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio Nazionale dei Giovani entro i primi 60 giorni dell'anno.".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a <sup>0,5</sup> 1 milione di euro per l'anno 2022 e <sup>0,5</sup> 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge



#### 43.0.6 Damiani – Riformulazione

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 43 bis "Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali"*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, lettera d-quinquies, alla fine del secondo capoverso, prima del punto, è inserito il seguente periodo: “, anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni fissato di cui all'art. 1 comma 797 primo capoverso della legge 30 dicembre 2020, n.178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1-a 6.500”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 801 dopo le parole “comma 797” sono inserite le seguenti “e 792” e dopo le parole “comma 799”, sono inserite le seguenti “e 792”.

Riformulazione 48.0.7 Salvini, Romeo, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Saponara

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis.**

*(Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità)*

1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e favorire la fruizione di servizi di svariato interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS è concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilità visiva. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

### **Rif. Emendamento 50.0.33**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis. (Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata) –

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

**RIFORMULAZIONE 50.0.46**

Faraone, Conzatti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)*

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap.».
2. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».*

**Riformulazione 50.0.48 (testo 2)**

Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas)*

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito per l'anno 2022, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS « ONLUS »).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**RIFORMULAZIONE 50.0.57**

«Art. 50-bis.

**(Special Olympics Italia)**

1. Al fine di favorire la realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato ai "Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025" un contributo pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

*RS*

**Riformulazione 51.9 Croatti, Trentacoste, De Lucia**

5-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto «Giro d'Italia Giovani Under 23».

5-*ter*. Le risorse di cui al comma 5-*bis*, sono assegnate, con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione Ciclistica Italiana per il finanziamento delle attività legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del «Giro d'Italia Giovani Under 23».

5-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

## RIFORMULAZIONE 51.0.71

Aggiungere infine i seguenti commi:

5-bis. Limitatamente l'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 25 per cento. Il fondo di cui al successivo comma 49 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al secondo periodo, entro il 30 giugno 2022.

5.ter All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*non  
da base*



**riformulazione 51.0.94 Gallone**

*Dopo l'articolo 199, è aggiunto il seguente.*

**«Art. 199-bis.**

1. E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022..a favore della "La Casa di Leo" che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**RIFORMULAZIONE 51.0.101**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria)*

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019, il Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987 *eroga* in favore degli interventi del Piano Azione Coesione della Regione Umbria *la somma* di euro 18.148.556,00. Il Gruppo Azione Coesione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano Azione Coesione della Regione Umbria.».

*fuori testo*

**Riformulazione 66.5 Gallone**

*Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente.:*

199-bis

«1. Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000,00 euro per l'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 400.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

## RIFORMULAZIONE 85.0.5

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

“3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, *senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica*, sulla base di apposita convenzione, delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti”.

RIFORMULAZIONE 88.4 Binetti, Rizzotti, Siclari

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge».

**Riformulazione 88.0.8 (testo 2) Fregolent, Faggi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato, Binetti**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Fondo finanziamento per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)*

1. Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del ministero delle salute sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

**Riformulazione**

**92.42** Catalfo, Romano, Matriciano, Guidolin, Romagnoli, Campagna, Trentacoste, Papatheu

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Pavia, che realizzerà gli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al Comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

**Riformulazione 93.0.6** Briziarelli, Faqdi, Bergesio, Ferrero, Testor, Tosato, Fregolent, Mislani

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 93-bis.**

*(Finanziamento a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla)*

1. E' autorizzata la spesa di un milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla (FISM).
2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».



## RIFORMULAZIONE 93.0.20

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 93-bis

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica in cure primarie per lo sviluppo di reti di prossimità per l'assistenza territoriale indicata dal PNRR e disposizioni in materia di formazione continua in medicina)

1. Nell'ambito delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa, per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella categoria professionale dei medici – Area di sanità pubblica- è individuata la disciplina di "Direzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità".

2. Alla disciplina di cui al comma 1 accedono i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n.68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258. 3. Con decreto del ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono definiti i servizi valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e le scuole di specializzazione equipollenti.

3. I crediti formativi del triennio 2020-2022 da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3.

4. A causa del perdurare dello stato di emergenza derivante dal COVID-19, l'obbligo formativo da assolvere ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'art. 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soddisfatto per il triennio 2017-2019 con il conseguimento di attività formativa svolta entro il 31 dicembre 2022. Entro lo stesso termine i professionisti sanitari possono spostare i crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente ai periodi formativi 2014-2020.

5. L'articolo art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e l'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati."

**Riformulazione 99.3 De Siano, Damiani**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività della infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e Genetica Molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), è ridotto di 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2022.

102.0.14 (testo 2)

Parente, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente

**«Art. 102-bis.**

(Interventi relativi agli screening neonatali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, è stanziata la somma ulteriore di 1 milione di euro per l'anno ~~2022~~.

2. Il comma 2, articolo 4, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

**102.0.37 (testo 2)**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 102-bis**

*(Istituzione del Fondo nazionale per la formazione*

*in simulazione in ambito sanitario e disposizioni in materia di farmaci orfani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", di seguito "Fondo nazionale", al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle Aziende Ospedaliere Universitarie di cui al Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Italiani, di cui al Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.

2. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

102.0.56 (testo 2)

Pirro, Mautone

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 102-bis.

*(Istituzione del Fondo nazionale per le malattie*

*infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonché la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

## RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 103.17

Verducci, Cattaneo, Rampi, Marilotti

*All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

**1-bis.** Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del Fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università. **Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.**

**1-ter.** Ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola «Non» è soppressa e, in fine, dopo le parole «attrezzature tecniche o informatiche» sono aggiunte le seguenti: «. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare».

b) al comma 3, lettera a), capoverso «comma 3-bis», secondo periodo, le parole: «anche attraverso l'approvazione degli statuti, la nomina degli organi di amministrazione e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la nomina degli organi di controllo»;

*Conseguentemente,*

modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «*Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore e del diritto allo studio*»;

#### 103.40 riformulazione

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al "fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno" di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è assegnata la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n.178 del 2021 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

8 + 8

**Riformulazione 104.27 (testo 3) Marilotti, Zanda, Astorre, Fedeli, Rampi, Verducci, Iori, Boldrini**  
**104.26**

Marilotti, Rampi, Verducci, Iori, Doria, Lunesu, Cucca, Trentacoste, Boldrini, Evangelista, Fenu

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per 2022. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.

3-ter. Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette località. Al relativo onere, pari a 200.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».



## Riformulazione 104.31

MIPAAF: parere favorevole con la seguente riformulazione

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

“5-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all’Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *come modificato dall’articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: “n. 190”, sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124”; b) le parole: “e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “27,5 milioni per l’anno 2021 e di euro 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

Conseguentemente, Alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022 – 3.000;

2023 – 3.000;

2024 – 3.000.

104.34 (testo 2)

Zanda*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della *roadmap* Esfri nel mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'*hub* della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per l'anno 2022, in favore della "Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

1-2023

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 5-bis."

*nuovo conv.*

## RIF MUR 104.0.4

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 104-bis.

*(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

"5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), punto 3-ter, previo versamento di:

a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni.

L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

5-quater. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 194 della presente è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro per l'anno 2023.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:*

ANNO 2024 - 6.100.000

**RIFORMULAZIONE 105.3 (testo 2)**

Salvini, Bagnai, Faggi, Ferrero, Testor, Tosato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio di cui comma 1, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dagli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti."»

9-TER. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 9-bis, *valutati in euro 90.769,00 a decorrere dall'anno 2022*, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**Riformulazione 107.15**

Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Gallicchio, Romano, Croatti, Trentacoste

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, è autorizzata la spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa massima. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il ministero dell'economia ed delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalità per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## *FUN*

*Aggiungere all'articolo 110 i seguenti commi 1-bis e 3:*

- a) “1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato; di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010; biennio economico 2008-2009, è incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022 e 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.”;
- b) “3. Agli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziata dall'art. 1, comma 503 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.”.

Riformulazione 112.0.27 Ruotolo, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 112-bis.**

*(Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università)*

1. Al fine di favorire attività seminari e di studio, iniziative studentesche, promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali, l'impegno contro le mafie e la violenza, è istituito il "Fondo per la diffusione della cultura della legalità".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, è destinato alle Università statali italiane per le diverse attività.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili per ciascuna Università statale, nonché le linee guida per l'organizzazione degli stessi.

4. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milioni di euro per il 2022, destinate alle Università statali che presentino uno o più progetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Università destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili; di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».



**Riformulazione 112.0.29 Giacobbe, Alfieri, Alderisi, Iwobi**

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

" 4-bis. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Ai relativi oneri, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-ter. E' autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Ai relativi oneri, pari ad euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

4-quater. 1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.

**Riformulazione 113.39 Misiani, Mirabelli**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per il finanziamento dei progetti presentati dalle città di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, è autorizzata la spesa di 0,5 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due città.

3-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 326 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 0,5 milione di euro per l'anno 2022.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

2-2023

**Riformulazione 113.41 De Lucia**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarità identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuità nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite i criteri e le modalità per il riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 400.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

113.42  
Riformulazione 113.43 Manca, Nencini, Biti

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milione di euro per l'anno 2022, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia Internazionale di Imola, dell'Accademia Musicale Chigiana e della Scuola di Musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per la cultura da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**Riformulazione 113.47**

Toffanin

*All'articolo 199 aggiungere infine i seguenti commi:*

«8-bis. Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 125.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**Riformulazione 113.51 Boldrini, Iori, Vanin, Verducci, Rampi, Marilotti, Papatheu**

*All'articolo 199, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

«8-bis. Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana ipovedenti "B.I.I. Onlus" di Treviso. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 200.000 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**Riformulazione 113.56**Damiani, De Siano*All'articolo 199, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. All'istituto comprensivo "P. P. Mennea" di Barletta è riconosciuto un contributo di euro 600.000,00, per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**Riformulazione 113.63 Mirabelli, Misiani.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: "e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: ", di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1,5 milione di euro per l'anno 2022»;

b) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 0,5 milione di euro annuo per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino."

3-*ter*. Al fine di valorizzare le attività di missione pubblica dell'istituto della Enciclopedia Italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia Nazionale e dell'Osservatorio della lingua Italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, è stanziato un contributo pari a Euro 1.000.000 per l'anno 2022.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

*1 milione ecc PD*



**113.0.30 (testo 3)**

Rampi, Verducci, Zanda, Cangini, Marilotti, Manca, Comincini, Iori, Fedeli, Parrini, Roje, Boldrini, Ferrazzi, Giacobbe, Cirinnà, Rossomando

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 113-bis.**

*(Disposizioni in materia di cultura)*

1. È autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*).

2. Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.

3. Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.

4. Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022.

5. La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoria", di seguito denominata "Giornata nazionale", al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

6. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività, progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, nonché per il riordino complessivo delle attività in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attività nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica delegata, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 2, 3 e 4 e per le attività di cui al comma 5.

L-2023

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

**Riformulazione 113.0.31 (testo 3) Marcucci, Nencini, Ferrara, Mallegni, Saponara**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 113-bis:**

*(Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini)*

1. Per la celebrazione del centenario della morte di Giacomo Puccini nell'anno 2024, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 per il finanziamento degli interventi di promozione, ricerca, salvaguardia e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Giacomo Puccini, finalizzati ai seguenti obiettivi nel limite di spesa massima autorizzata ai sensi del presente articolo:

a) sostegno, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, con associazioni, fondazioni, teatri, emittenti televisive, ricercatori e singoli individui privati, delle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluso il Festival Puccini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Giacomo Puccini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale, al fine di dare alle celebrazioni pucciniane la più vasta diffusione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Giacomo Puccini e recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tale materiale e per la sua eventuale esposizione al pubblico; prosecuzione delle ricerche sulla biografia dell'artista, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e pubblicazione dei loro risultati e di materiali inediti;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi pucciniani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti; istituzione di borse di studio ed emanazione di bandi di concorso per l'elaborazione di saggi storiografici e musicologici sull'opera di Giacomo Puccini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, a fini didattici;

d) recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi pucciniani;

e) valorizzazione delle attività svolte dai soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo operano nel campo della conservazione, dello studio e della diffusione dei materiali pucciniani, anche attraverso il potenziamento delle strutture, allo scopo di favorirne la fruizione da parte del pubblico;

f) tutela, salvaguardia e valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi in cui Giacomo Puccini ha vissuto e operato, anche attraverso interventi di manutenzione, restauro o potenziamento delle strutture esistenti;

g) promozione di progetti contraddistinti da ampi e qualificati rapporti di collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

h) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca e, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta

Puccini per Giacomo Puccini, del Centro Studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, della Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal presente articolo. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.

3. Le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

5. Ai componenti del Comitato promotore e del Comitato tecnico scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del Comitato tecnico scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 1.

5. Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 1, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 4, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 2.

7. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.»

23 - Giulio

AS 2448 ok

**Riformulazione 113.0.42 Gallone, Paroli, Barachini, Damiani, Ferro, Saccone, Modena, Mallegni**

*Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:*

«Art. 199-bis.

*(Stanziameti in favore di Bergamo e Brescia, Capitali Italiane della cultura per l'anno 2023)*

Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale della "Capitale italiana della cultura", è autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 1 milione di euro, destinata alle città di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

**Riformulazione 113.0.45**

Gasparri

*Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:*

«Art. 199-bis.

*(Prosecuzione del viaggio del Treno della memoria)*

1. Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del treno della Memoria attraverso un itinerario che porti a raggiungere almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

## RIFORMULAZIONE 116.23

### Testo 3

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis.

1. Presso il Ministero del turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi "cammini" religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del ministero del Turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

**Riformulazione 116.0.13**

Ferrara, Marcucci, Croatti, Romano, Donno, Lomuti, Vanin, Russo, Vaccaro, Trentacoste

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 116-bis.**

*(Sostegno e valorizzazione dei Carnevali storici)*

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 1 milione di euro per il 2022, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
2. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, come rifinanziato dall'articolo 194.».



RIFORMULAZIONE 118.2

*f. 10/11/20*

Art. 118 (Fondazioni lirico-sinfoniche)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 183, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "per l'anno 2020 e per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le fondazioni lirico – sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021 dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli."

5-ter. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163".

5-quater. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

**Riformulazione 118.0.6**Garavini, Sbröllini

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 118-bis.***(Associazioni musicali)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 dopo le parole: "Un contributo di 1.000.000 di euro a favore della Fondazione «Orchestra Giovanile Luigi Cherubini» sono aggiunte le seguenti: "e, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salò, Soundiff - Diffrazioni Sonore soc. coop., l'Associazione culturale musicale, I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei". 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 0,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e ~~2024~~. Si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

art. 120

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Per le medesime finalità e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui al presente articolo, nell'art. 8, comma 6-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nel primo periodo, sono soppresse le parole da "con contratto" fino a "ventiquattro mesi" e nel terzo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "per i primi ventiquattro mesi".

*Conseguentemente,*

nella Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2023: -3.041.667;

2024: - 7.300.000\_

**Riformulazione 124.0.6 Aimi, Gasparri, Gallone**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 124-bis.**

*(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 500.00 di euro per l'anno 2022. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

**124.0.19 (testo 2)**Modena

*Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:*

**«Art. 124-bis.**

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto «Il Perugino» nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
2. Per la celebrazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 2. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispose una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

## RIFORMULAZIONE 125.0.1 riformulazione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Ulteriori interventi in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) all'articolo 12, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.125. le parole: "entro 31 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "a cadenza triennale", al comma 2, le parole: "; tenuto conto della relazione di cui al comma 4," sono soppresse e al comma 4, le parole: "in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre di ogni anno";

2) all'articolo 13, comma 1, della, le parole: "cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4" sono soppresse;

b) gli incrementi di spesa di cui all'articolo 125, comma 1, lettera a) sono destinati prioritariamente ad iniziative di cooperazione bilaterale a dono, anche di emergenza umanitaria, facendo ricorso, prioritariamente, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

2) il comma 768 è abrogato.»

**Riformulazione 128.0.1**

Donno, Gallicchio, Campagna, Vanin, Piarulli, Croatti, Trentacoste

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 128-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per il 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

**Rif. Comma 1 bis Emendamento 131.42**

«1-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».



**Riformulazione 131.0.3**

Conzatti

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 131-bis.**

*(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)*

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della Provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge».

*F. Ferro***Emendamento 131.0.64 (Damiani, Ferro, Saccone, Modena)****Testo 2**

«Art. 131-bis. (Sostegno al trasporto pubblico locale della città di Venezia)

1. Al fine di sostenere gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acquatico nella città di Venezia in relazione alla assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuità territoriale con le isole della laguna, l'accessibilità e la mobilità nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della Città antica, è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della Città di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziata a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonché dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

Conseguentemente alla tabella A voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:

2022: - 20.000.000

2023: - 20.000.000

*F. S. 2022*

**Riformulazione 131.0.94 Manca**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 131-bis.**

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del Sito di Interesse Nazionale, è previsto un contributo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 23 dicembre 2014.

## RIFORMULAZIONE 131.0.98

«Art. 131-bis. 1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 dopo l'articolo 1667 è inserito il seguente:

“Art. 1677-bis. Rinvio.

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme in materia di trasporto, in quanto compatibili.”

**Riformulazione 136.0.17**

Coltorti, Fede, Di Girolamo, Trentacoste

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 136-bis.**

*(Finanziamento Fondo salva-opere)*

1. Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

## Riformulazione 140.0.9 ..

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza  
nel settore delle infrastrutture autostradali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-*quater*, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico « finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al stabilire che il contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere sostituito da risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.

5-bis. Nei casi di cui al comma precedente:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;

2) è solidamente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;

3) incrementa, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimenti definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;

b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entità delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizione le risorse finanziarie;

c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"».

**Riformulazioni 141.12 Presutto, Trentacoste**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per 2022.».

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

## Riformulazione 146.1

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «di Imola,» aggiungere: «e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza,» e sostituire la parola: «riveste» con la seguente: «rivestono»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «di 5 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»;
- c) dopo il comma 2 inserire il seguente:  
«2-bis. Al fine di sostenere gli investimenti in conto capitale per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia».

Alla Tabella A voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile apportare le seguenti modificazioni

2022 - 5.000.000

2023 - ~~5.000.000~~

2024 - ~~5.000.000~~

Conseguentemente

Alla Tabella B voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile apportare le seguenti modificazioni

2022 - 5.000.000

2023 - ~~5.000.000~~

2024 - ~~5.000.000~~



Riformulazione 146.2

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16 del citato decreto, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Alla Tabella B voce ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile apportare le seguenti modificazioni

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

Redi

**RIFORMULAZIONE 149.126**

1. Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge''.

**Riformulazione 150.0.1**

Castellone, Anastasi, Auddino, Castaldi, Coltorti, Corbetta, Crimi, Croatti, Dell'Olio, De Lucia, Di Girolamo, Endrizzi, Fede, Ferrara, Gallicchio, Gaudiano, Guidolin, L'Abbate, Lanzi, Lomuti, Lupo, Mantovani, Marinello, Mautone, Montevocchi, Naturale, Pavanelli, Pirro, Giuseppe Pisani, Presutto, Quarto, Ricciardi, Romano, Toninelli, Trentacoste, Vaccaro, Vanin, Loreface, Pugli a, Santillo, Campagna

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 150-bis.**

*(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)*

*dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 150-bis.**

*(Misure per il completamento della carta geologica d'Italia)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 103 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1; comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

**Riformulazione 153.0.6 (testo 2)**De Petris, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 153-bis.**  
*(Fondo Buone Pratiche)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di un 1 milione di euro per l'anno 2022:

2. A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto, alle imprese che operano nei settori di cui al comma 1 al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi;

3. Al fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati con una dotazione di un 1 milione di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come Pat di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, in regioni limitrofe.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**Riformulazione**

154.0.9 (testo 2) Mirabelli, Ferrazzi, Malpezzi, Ferrari, Comincini

155.5 Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 154-bis.**

*(Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria)*

1. Per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica, nonché per l'attuazione del PNRR, è assegnato un contributo 1 milione di euro per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

155.0.16 (testo 2)

De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 155-bis.

*(Potenziamento dei controlli ambientali)*

1. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2022, da utilizzare per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**Rif. Emendamento 156.0.11 (testo 2)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 156-bis.*

(Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.

2. **L'agevolazione** è richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti **organici, di cui all'articolo 183, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. **L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".**

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a **1 milione** di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato dall'articolo 194 .».

Riformulazione 157.0.9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 157-bis.

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. *Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.

3. Tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e ISPRA, *con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite* le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini.

3. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000;

2023: - 150.000.



**Riformulazione 159.0.14 Lorefice, Campagna, Castaldi, Vaccaro, Donno, Trentacoste**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 159-bis.**

*(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)*

1. Al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

riformulazione

159.0.27 (testo 2)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 159-bis.

*(Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti)*

1. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: "siti di smaltimento finale di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "siti di smaltimento e trattamento di rifiuti".»
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

**Riformulazione 162.0.9**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n.1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall' articolo 194.

*da modificare  
1 anno + proroga*  
AS 2448

165.0.66

Lomuti, Puglia, Naturale, Leone, Gallicchio, Agostinelli, Trentacoste, L'Abbate

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-bis.

*(Interventi urgenti per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania).*

1. All'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10, le parole: "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 1.1, primo periodo, le parole: "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è attribuito a favore dell'Ente medesimo un contributo straordinario per l'anno 2022 di euro 500 mila.

2. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione di un numero massimo di 11 unità di personale con contratto a tempo determinato ~~fino al 31 dicembre 2022~~ da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019."».

Agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché per le nuove assunzioni il Commissario dell'EIPLI si provvede a valere sulle risorse disponibili della gestione liquidatoria.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**Riformulazione 165.0.71****Testo 2**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 165-bis.**

*(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)*

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.
2. *Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 5 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.*
3. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
4. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
5. *I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.*
6. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 5, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 5 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.
8. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
9. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 5 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto

aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

12. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

11 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

**Riformulazione 165.0.73**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1''».

**MIPAAF****FAVOREVOLE****Relazione tecnica**

Si segnala la rilevanza politica dell'emendamento.

Nel 2003 l'UNESCO ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia nel settembre 2007. Uno dei principali strumenti introdotti dall'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale è l'iscrizione di elementi nella Lista rappresentativa. Il primo elemento italiano iscritto in questa Lista è stata la Dieta Mediterranea, riconosciuta nel 2010 patrimonio dell'umanità. Con questa iscrizione, l'Italia è riuscita a far comprendere come anche le tradizioni alimentari siano espressioni culturali e come tali debbano essere tutelate. Successivamente, nel 2014, è stata iscritta la pratica della coltivazione ad alberello di Pantelleria, prima pratica agricola al mondo ad essere riconosciuta patrimonio dell'umanità. Poi altre iscrizioni rilevanti: l'arte dei pizzaiuoli napoletani, la transumanza, la tecnica di coltivazione dei muretti a secco. Occorre ora mettere a sistema questi riconoscimenti e utilizzarli per valorizzare i patrimoni nazionali, il made in Italy e l'internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo. L'emendamento risponde proprio a questa finalità. Al primo comma istituisce un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro presso il competente Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a sostenere i riconoscimenti UNESCO già ottenuti mentre, al secondo comma, stanziando una quota parte di questo fondo, per promuovere nuove iscrizioni di patrimoni agro-alimentari e silvo-pastorali nella Lista. L'emendamento mira quindi a consentire al Ministero di proseguire il lavoro svolto negli ultimi dieci anni, sistematizzandolo e istituendo un capitolo di bilancio ad hoc che consenta di valorizzare i risultati raggiunti e raggiungerne di nuovi.

## RIFORMULAZIONE 165.0.75 (testo 2) TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

*"165-bis*

*(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
2. Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 1 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
3. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 1, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:*

*2022: - 12.750.000*

*2023: - 5.000.000*

*2024: - 5.000.000*



**RIFORMULAZIONE 165.0.80 PUGLIA (id. 160.6 DAMIANI)**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 165-bis. (Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)**

*«Art. 165-bis. (Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)*

*1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale **con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.*

*2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:*

*2022: - 2.500.000*

*2023: - 5.000.000*

*2024: - 5.000.000*

**RIFORMULAZIONE 165.0.81 Agostinelli, Naturale, Trentacoste**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 165-bis.**

*(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)*

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000;

2024: - 5.000.000.

Milano COP.  
Fin

AS 2448

165.0.82 (testo 2)

Castaldi, Giroto, Agostinelli, Trentacoste, Puglia, Leone, Naturale

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 165-bis.

*(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio 2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2022: - 20.000.000

2023: - 20.000.000

2024: -

**Riformulazione 168.10 Damiani, Ronzulli**

*Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:*

*Art. 199-bis :*

1. Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi", è autorizzata la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
2. Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.
3. Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

San Vito  
Stabile

AS 2448 ok

**Riformulazione 168.13**

Mangialavori

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«9-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023, da destinare al Comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1,5 milione di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

**RIFORMULAZIONE 170.0.2**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 170-bis.*****(Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive)***

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) per l'anno 2022, quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge, e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

**Riformulazione 173.0.9** Lorefice, Trentacoste, Leone, D'Angelo, Russo, Campagna, Di Piazza, Catalfo, Marinello, Santangelo, Giuseppe Pisani, Anastasi, Vaccaro, Donno

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 173-bis.

*(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani)*

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

**Emendamento 174.0.5 (Testo 2) Damiani**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 174-bis.**

1. Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 433.8566 a decorrere dall'anno 2022 e di euro 133.856 a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 433.8566 euro per l'anno 2022 e pari a 133.857 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».



**Riformulazione 177.1**

Garavini

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata »Fondazione Antonino Scopelliti« con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per il 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

+2023

**Riformulazione 180.0.16**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.180-bis.

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall' articolo 194.

## Articolo 182

*OK*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nella tabella n. 1, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Tabella 1.

(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

1-ter. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il personale docente.

Conseguentemente, al comma 1, le parole "200 milioni di euro a decorrere dal 2022" sono sostituite con le seguenti "110,6 milioni di euro a decorrere dal 2022".

### Relazione Tecnica

L'emendamento è volto a rendere disponibile per i corpi di polizia, le forze armate e per i docenti - attraverso l'individuazione delle modalità di impiego - la quota dei 200 milioni stanziati dal comma 1 del presente articolo, per incrementare le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine la lettera a) prevede per il personale non dirigente dei Corpi di polizia e delle Forze armate l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione complessiva di a 52,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ripartiti in base alla Tabella che segue.

Tabella

(milioni di euro)

FORZE ARMATE	15,67
POLIZIA DI STATO	11,72
ARMA DEI CARABINIERI	13,16
GUARDIA DI FINANZA	7,27
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,36

Nell'ambito di tale riparto le risorse sono destinate annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, in via prioritaria, alla integrazione della copertura finanziaria dei trattamenti economici accessori di nuova istituzione, introdotti con i provvedimenti di contrattazione e concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativamente al triennio contrattuale 2019-2021, qualora erogati in eccedenza in relazione ad esigenze straordinarie. In subordine le predette risorse sono destinate alla copertura degli oneri dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza. Le risorse residue sono destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate.

La lettera b) prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di 85 milioni annui a decorrere dal 2022.

**183.21 riformulazione**

Ferro, Damiani

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis* pari a **250.000** euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

RT

L'attività dell'ENAC riveste un ruolo essenziale nell'ambito del settore del trasporto aereo, più precisamente, il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997 istitutivo dell'ENAC -

**Emendamento 183.0.24 - Marino, Garavini**

**Art. 183-bis.**

*(Disposizioni in favore del comune di Verduno)*

*1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unità di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a **82.000** annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.*

## Riformulazione 183.0.41 T2Romeo, Faggi, Ferrero, Testor, Tosatò (LEGA)

Dopo l'articolo 183, è inserito il seguente:

“Art.183-bis

(Personale Ministero dello Sviluppo economico)

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “per il triennio 2019-2021” sono sostituite dalle seguenti: “per il quadriennio 2019-2022”.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, sostituire le parole: “31 dicembre 2021” con le seguenti “31 dicembre 2022”;
  - b) al comma 2, dopo le parole “per ciascuno degli anni 2020 e 2021” sono inserite le seguenti “e a 560.415 euro per l'anno 2022” e dopo le parole “di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” sono aggiunte le seguenti “e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”
3. Alla Tabella 3, Stato di previsione: «Ministero dello Sviluppo economico, Missione: 15, Programma: 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni effettuate per conto terzi relative a ispezioni e collaudi di apparati radioelettrici e al controllo delle emissioni radioelettriche (capitolo 2645 p.g. 19) apportare le seguenti variazioni:
 

2022
CP – 13.000,00
CS – 13.000,00
2023
CP – 13.000,00
CS – 13.000,00
2024
CP – 13.000,00
CS – 13.000,00

 Conseguentemente,
    - a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 2491 p.g. 3) sono apportate le seguenti modificazioni:
 

2022
CP + 13.000,00
CS + 13.000,00
2023
CP + 13.000,00
CS + 13.000,00
2024
CP + 13.000,00
CS + 13.000,00

4. Alla Tabella 3, Stato di previsione: «Ministero dello Sviluppo economico, Missione: 17, Programma: 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce indennità e rimborso spese per missioni nazionali ed estere effettuate per conto terzi relative a esami tecnici, verifiche, accreditamenti, certificazioni, omologazioni, collaudi. (capitolo 4451 p.g. 2) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 26.000,00

CS - 26.000,00

2023

CP - 26.000,00

CS - 26.000,00

2024

CP - 26.000,00

CS - 26.000,00

Conseguentemente,

a) alla voce compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (capitolo 4304 p.g. 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

2022

CP + 26.000,00

CS + 26.000,00

2023

CP + 26.000,00

CS + 26.000,00

2024

CP + 26.000,00

CS + 26.000,00



**186.0.1 RIFORMULAZIONE**Conzatti*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)*

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - (Formazione iniziale) - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.*

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.;"

*b) All'articolo 7, comma 1, le parole da: "che avendo svolto il tirocinio operativo' fino alla fine del comma, sono soppresse".*

2. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è autorizzata la spesa di 850 mila euro, per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede -mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

## Riformulazione 186.0.13

## «Art. 186-bis»

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale e altre disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2022.
2. L'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente: "Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.". All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: "Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni già acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1 luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni già utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici."
3. Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero "185" è sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai numeri "190", "195" e "200" e i numeri "1.167", "1.185", "1.235", "4.530", "4.548" e "4.598" sono rispettivamente sostituiti dai numeri "1.172", "1.195", "1250", "4.535", "4.563" e "4.613". Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 2.639.343;  
2023: - 3.478.148;  
2024: - 4.316.953.

**Rifinanziamento 186.0.18 (testo 2) Lorefice, Campagna, Castaldi, Vaccaro, Donno, Trentacoste**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 186-bis.**

*(Finanziamento a favore dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)*

1. A favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

**195.0.4 (testo 2)**Di Piazza, Dell'Olio, Castaldi*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 195-bis.***(Economia Sociale)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni nell'anno 2022 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

23 1,5

## 196.0.9 RIF LAVORO

“3-bis. All'articolo 15 il comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257 è così sostituito:

2. Chiunque non adotta misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui agli articoli 154 e 151, comma 1, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le pene rispettivamente previste dagli articoli 262, comma 2, lettera a), e 263, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo.

196.0.22

Fenu, Trentacoste, Puglia, Leone, Naturale, Agostinelli, Evangelista*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus* mediante apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari;

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

RIFORMULAZIONE 207 tab 815

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati più emarginati della popolazione etiopica.

2. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della Associazione "I Sud del Mondo" al fine di favorire le politiche di inclusione e di sostenere le popolazioni in condizione di povertà estreme delle aree emarginate del paese, con particolare riguardo al mezzogiorno, e delle altre regioni europee ed extraeuropee.

3. E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore del Centro Studi Salvo d'Acquisto-CBSD finalizzato a sostenere e a diffondere le attività in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei Carabinieri Salvo d'Acquisto.

2. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 pari a 1.050.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge".

**Riformulazione 212.Tab.13.1.5**Faraone, Conzatti

*Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

*Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di 2024.*



